



Decreto del Direttore generale nr. 67 del 26/03/2024

Proponente: *Marta Bachechi*

Affari Generali

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Marta Bachechi*

Estensore: *Marta Bachechi*

Oggetto: *Approvazione del Disciplinare per la redazione e sottoscrizione delle convenzioni per la ricerca, formazione, informazione, educazione ambientale e protezione civile*

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Disciplinare per la redazione e sottoscrizione delle convenzioni per la ricerca, formazione, informazione, educazione ambientale e protezione civile	sì	digitale

Natura dell'atto: *non immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.03.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Considerato che ARPAT, ai sensi della Legge Regionale n. 30 del 22 giugno 2009, concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento dell'ambiente in Toscana, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute;

Considerato che ARPAT è Ente dotato di autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile incaricato di svolgere le attività di interesse della Regione Toscana ricomprese nella Legge Regionale di istituzione di ARPAT (L.R. n.30/2009), tra cui le attività di ricerca applicata finalizzata al miglioramento della conoscenza ambientale e dell'efficienza dei processi di tutela, ai fini di uno svolgimento ottimale delle attività istituzionali dell'Agenzia, anche in collaborazione con altri Enti;

Considerato altresì che ARPAT ai fini dello svolgimento ottimale delle attività istituzionali, ai sensi dell'art. 6 della L.R. del 22 giugno 2009, n. 30, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera c) della l. 132/2016, collabora con:

- ISPRA
- altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
- altri enti pubblici e istituzioni
- sistema regionale della protezione civile
- istituzioni scolastiche e universitarie

Considerato altresì che, l'Agenzia può stipulare convenzioni con gli enti pubblici sopra richiamati, per gli scopi di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) della L. 132/2016 e in particolare:

- per la ricerca finalizzata in particolare al miglioramento delle conoscenze sull'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela
- protezione civile
- educazione ambientale
- contributi giuridici e/o tecnico scientifici per finalità di informazione/approfondimento (newsletter e periodici scientifici)
- formazione e aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale

Richiamato l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

Dato atto, pertanto che, la finalità di dette convenzioni è di natura pubblicistica e che non può essere instaurato un rapporto sinallagmatico, per il quale sarà necessario procedere con procedure di gara dirette all'acquisizione di beni e servizi;

Preso atto del "Disciplinare per la redazione e sottoscrizione delle convenzioni per la ricerca, formazione, informazione, educazione ambientale e protezione civile", in esito al lavoro del gruppo costituito con Ordine di servizio del Direttore generale n. 3/23 "Costituzione di un gruppo di lavoro per la revisione degli accordi in atto con le Università della Toscana relative alla instaurazione di tirocini, borse di studio, assegni di ricerca, attività di ricerca e formazione in collaborazione nonché per il riesame ed eventuale implementazione delle procedure inerenti tali esperienze applicate in Agenzia."

Ritenuto necessario approvare il "Disciplinare per la redazione e sottoscrizione delle convenzioni per la ricerca, formazione, informazione, educazione ambientale e protezione civile" allegato al presente atto, al fine di chiarire le regole generali per la redazione e approvazione delle convenzioni;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di approvare il "Disciplinare per la redazione e sottoscrizione delle convenzioni per la ricerca, formazione, informazione, educazione ambientale e protezione civile" allegato al presente atto;
2. di individuare come responsabile del procedimento la Responsabile del Settore Affari generali Dr.ssa M. Bachechi, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*

“Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 20/03/2024
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 21/03/2024
- Marta Bachechi , il proponente in data 21/03/2024
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 21/03/2024
- Marcello Mossa Verre , Direttore tecnico in data 22/03/2024
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 26/03/2024



Disciplinare per la redazione e sottoscrizione delle convenzioni per la ricerca, formazione, informazione, educazione ambientale e protezione civile

1. Premessa.....	3
2. Soggetti.....	3
3. Finalità.....	3
4. Contenuto.....	4
5. Forma	5
6. Durata.....	5
7. Effetti.....	5
8. Responsabile del procedimento.....	6
9. Imposte.....	6
10. Riservatezza e trattamento dei dati personali	8
11. Copertura assicurativa del personale.....	9
12. Tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro	9



13. Gestione documentale delle convenzioni	10
13.1 Atti preparatori	10
13.2 Convenzione perfetta.....	10
13.3 Atti relativi alla gestione amministrativa della convenzione	11
13.4 Documentazione relativa alle attività previste nella convenzione.....	11
13.4.1 Convenzioni per la ricerca, conoscenza e tutela dell'ambiente.....	11
13.4.2 Convenzioni per l'ingresso in Agenzia di tirocinanti/borsisti/tesisti.....	11
14. Regole riguardanti alcuni settori di Convenzioni.....	12
14.1 Convenzioni per la ricerca, conoscenza e tutela dell'ambiente.....	12
14.2 Convenzioni per l'ingresso in Agenzia di tirocinanti/borsisti/tesisti.....	13
Allegati.....	16



Premessa

Una convenzione, nell'uso comune denominata anche patto, protocollo, intesa, accordo (sono a tutti gli effetti atti convenzionali, per cui nel seguito verranno tutti indicati con il termine "convenzione") indica un accordo tra due o più soggetti con il quale gli stessi regolano questioni di comune interesse.

Di seguito si richiamano gli elementi fondamentali di ogni convenzione.

Soggetti

Ai sensi dell'art 6 (Rapporti con altri enti pubblici) della **LRT 30/2019**, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera c), della l. 132/2016, ARPAT collabora con:

- ISPRA
- altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
- altri enti pubblici e istituzioni
- sistema regionale della protezione civile
- istituzioni scolastiche e universitarie

Ai sensi dell'art 15 **L. 241/1990**:

- amministrazioni pubbliche

Finalità

Nell'ambito di quanto previsto dalla LRT 30/2019 l'Agenzia può stipulare convenzioni con gli enti pubblici sopra richiamati, per gli scopi di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) della L. 132/2016 e in particolare:

- per la ricerca finalizzata in particolare al miglioramento delle conoscenze sull'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela
- protezione civile
- educazione ambientale



- contributi giuridici e/o tecnico scientifici per finalità di informazione/approfondimento (newsletter e periodici scientifici)
- formazione e aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale

Ai sensi dell'art 15 L. 241/1990:

- svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

Regola fondamentale è che la finalità sia di natura pubblicistica e in linea con l'attività istituzionale delle pubbliche amministrazioni coinvolte. Inoltre, con l'accordo deve realizzarsi una reale cooperazione e comunanza di interessi fra le pubbliche amministrazioni che escluda la presenza di un rapporto sinallagmatico per l'ottenimento di un servizio reperibile sul mercato a fronte di un corrispettivo, nel qual caso deve essere applicata la normativa propria degli acquisti di beni e servizi.

L'eventuale presenza di un conguaglio in denaro deve configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute e mai come controprestazione per i servizi resi. I costi previsti nell'accordo non potranno mai essere solo a carico di una sola delle parti contraenti. I maggiori costi a carico di una delle parti oggetto di conguaglio finanziario con l'altra parte devono essere rendicontati.

Contenuto

Gli accordi devono contenere idonea motivazione, ai sensi dell'articolo 3 della L. 241/1990.

È evidente che, al di là del dettato normativo, ogni convenzione deve spiegare le ragioni per le quali viene stipulata, rendendo trasparente l'interesse pubblico che rappresenta il proprio fine e dando conto espressamente del fatto che la convenzione viene eseguita in relazione allo svolgimento di compiti istituzionali di ARPAT e dell'altro ente coinvolto, che andranno puntualmente descritti nel testo.

Nelle convenzioni da stipularsi con gli Atenei toscani o con gli Ordini professionali, deve essere inserito il richiamo alla convenzione quadro di riferimento.

Per i contenuti di ogni atto convenzionale, oltre agli elementi sopra ricordati, dovranno essere inseriti specifici elementi caratterizzanti l'atto stesso. Al paragrafo "Regole riguardanti alcuni settori di convenzioni" si evidenziano, a titolo esemplificativo, le caratteristiche e i contenuti delle convenzioni per gli accordi di ricerca e per i tirocini.



Forma

L'art 15 della L. 241/90 richiama l'art. 11 della medesima legge, che al co.2 prevede che gli accordi debbano avere forma scritta a pena di nullità e che ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Le convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni sono stipulate soltanto con **firma digitale e inviate tramite PEC.**

Durata

Ogni convenzione avrà una specifica durata, tuttavia è opportuno non oltrepassare la data di durata in carica del Direttore generale firmatario della convenzione, coincidente di norma con la legislatura regionale.

Non sono ammessi rinnovi taciti; l'eventuale rinnovo dovrà essere oggetto di specifico provvedimento.

Effetti

Pur avendo lo strumento convenzionale l'utilità di coordinare i soggetti pubblici e di definire in dettaglio gli aspetti attinenti alla gestione del progetto oggetto dell'accordo, la convenzione di diritto pubblico non produce di per sé effetti giuridici e deve essere recepita con provvedimenti emanati dai soggetti pubblici partecipanti¹.

Il testo di ogni convenzione dovrà quindi essere **preventivamente approvato con decreto da parte del Direttore generale e successivamente sottoscritto dalle parti.** Fino al

¹ Non si applica l'art 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento) della l. 241/90, che si riferisce a accordi con i privati all'interno di un procedimento istruttorio e prevede la sottoscrizione di accordi con i privati che sostituiscono i provvedimenti. Da notare che anche nella previsione dell'art 11, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.



momento della sottoscrizione, che si perfeziona con l'ultima firma apposta, l'atto non produce effetti.²

La sottoscrizione della convenzione è riservata al Direttore generale, salva diversa previsione definita nel decreto di approvazione.

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria del procedimento e in particolare:

- Definisce il testo dell'accordo
- Cura l'approvazione del testo della convenzione mediante decreto del Direttore generale
- Cura lo smistamento del decreto agli interessati e al Settore Bilancio e Provveditorato
- Provvede a far sottoscrivere il testo della convenzione alle parti
- Provvede al redigere e fare sottoscrivere la DPA
- Provvede a far sottoscrivere il documento sulle misure di sicurezza informatica
- Invia semestralmente al Settore Bilancio il rendiconto delle spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Imposte

L'accordo è soggetto all'imposta di bollo il cui pagamento spetta ad entrambe le parti in maniera solidale.

Qualora l'imposta di bollo sia assolta da ARPAT, verrà successivamente richiesto il rimborso per la quota di competenza della controparte, tramite formale richiesta da parte del

² Non deve essere fatto un decreto di presa atto della convenzione firmata



Responsabile del procedimento della convenzione. Il rimborso della medesima deve avvenire tramite il Sistema pagoPA.³

La liquidazione delle somme avverrà, dietro invio di avviso di pagamento pagoPA da parte della controparte. I pagamenti avverranno a fronte di ricezione di note di debito fuori campo IVA da parte della controparte da trasmettere a ARPAT C.F. e P.IVA 04686190481 e inviato all'indirizzo pec: arp.at.protocollo@postacert.toscana.it.

L'imposta di bollo è pari a 16 euro per ogni foglio, composto quattro facciate; per gli atti digitali ogni foglio dovrà essere al massimo di 25 righe. In alternativa si potrà conteggiare 16 euro ogni 100 righe o frazione. Il conteggio dovrà essere effettuato sia sulla convenzione che sugli allegati.

Nel caso in cui l'imposta di bollo sia assolta da ARPAT, nelle convenzioni dovrà essere inserita la seguente dicitura, indicando l'esatto importo:

“Imposta di bollo pari a Euro, assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016”.

L'imposta assolta da ARPAT sarà rimborsata, su richiesta del responsabile del procedimento, dagli altri partecipanti alla convenzione in quota parte alla stipula della convenzione.

In ottemperanza alla Circolare n. 7/2016 del Direttore amministrativo, dovrà essere trasmesso semestralmente a cura del Responsabile del procedimento al Settore Bilancio, il rendiconto dell'imposta di bollo applicata alle convenzioni di propria competenza, al fine del versamento dell'imposta.

Il Responsabile del procedimento provvede a richiedere il rimborso della quota parte dell'imposta agli altri partecipanti alla convenzione.

L'accordo, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è soggetto a registrazione in caso d'uso in base all'art. 4 della Tariffa – parte seconda del DPR 131/1986

³ Per utilizzare pagoPA, si può accedere al sito Web Di ARPAT e cliccare sul simbolo pagoPA, che si trova in basso a sinistra di ogni pagina. Si entra in una pagina “introduttiva” di ARPAT e cliccando sulle parole Piattaforma Iris, si verrà re-indirizzati nel portale della Regione Toscana. A questo punto, si seleziona il menù “pagamenti spontanei” (che si troverà già selezionato accedendo alla piattaforma IRIS tramite il sito Web di ARPAT) e poi, tra i diversi enti presenti, si sceglie Agenzia Regionale per la protezione Ambientale della Toscana. Si aprirà una pagina con l'elenco dei pagamenti che si possono effettuare. Cliccando su quello di interesse si compilano tutte le voci richieste fino all'inserimento del pagamento nel carrello



“Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”. Le spese di registrazione in caso d’uso saranno a carico della parte richiedente.

L’accordo, consistendo in una collaborazione istituzionale per attività di interesse comune, nel caso in cui sia previsto un conguaglio finanziario fra le parti per mera compensazione di spese, non configura un rapporto sinallagmatico e queste somme sono da considerare fuori dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72. Inoltre, le somme di cui sopra non sono soggette alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del DPR n. 600/73.

Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni e i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Le parti si impegnano altresì, alla concreta adozione di misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci, che tengano conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, le parti provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all’art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 2016/679.

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

Le Parti, indicano la titolarità del trattamento e si informano reciprocamente, che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione all’accordo, nonché quelli legati alla sua esecuzione, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili delle attività incaricati della gestione dell’accordo, non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità dell’accordo.

Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti disciplinati dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento.



Lo scambio dei dati di cui l'Agenzia è titolare tra Titolari autonomi, tra Contitolari e tra Titolare e Responsabile del trattamento, verrà regolato mediante la sottoscrizione di uno specifico atto, denominato Data Protection Agreement (DPA), allegato alla convenzione stessa.

In allegato i modelli di DPA tra due o più Titolari autonomi, tra due o più Contitolari, tra Titolare e Responsabile del trattamento.

Verrà altresì sottoscritto dagli autorizzati individuati al trattamento dai Titolari autonomi, Contitolari e Responsabili il documento denominato Misure di sicurezza (modello allegato al presente atto), recante una serie di istruzioni a cui attenersi per garantire la tutela dei dati e la sicurezza informatica.

Copertura assicurativa del personale

La copertura assicurativa contro gli infortuni è a carico dell'Ente convenzionato con l'Agenzia, che può avvalersi di polizze professionali specifiche o, più preferibilmente dell'INAIL, soggetto deputato per legge all'assicurazione, assistenza, cura e recupero delle lavoratrici/ e dei lavoratori.

Ciascuna delle parti dovrà avere, inoltre, idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

I soggetti incaricati che parteciperanno alle attività previste nella convenzione sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trovano ad operare.

Tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro

Entrambe le Parti, ai sensi del Decreto Legislativo N.81/08 e successive modifiche e integrazioni, garantiscono l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione e sicurezza ed igiene del lavoro negli ambienti dove lavorano gli operatori della presente convenzione, fornendo altresì gli idonei DPI, anche su suggerimento della parte che ospita i soggetti incaricati dell'espletamento dell'attività.



Gestione documentale delle convenzioni

Il piano di classificazione dell'Agenzia prevede che le convenzioni vengano raccolte in opportune serie documentali annuali nella voce DV.06.04.02, mentre tutti gli atti procedurali precedenti e seguenti la stipula afferiscono ad altre voci.

La raccolta in serie annuale dei contratti e delle convenzioni è finalizzata alla conservazione permanente, mentre gli atti procedurali sono, generalmente, a conservazione limitata.

C'è quindi una diversa gestione dei documenti precedenti la stipula, l'atto perfetto, ed i documenti successivi alla stipula.

13.1 Atti preparatori

Le bozze di convenzione e, più in generale, i documenti scambiati fra i sottoscrittori prima della stipula della convenzione, si raccolgono in un fascicolo nella voce DV.06.04.01.

Ad ogni procedimento di stipula di una convenzione deve quindi corrispondere un fascicolo nella voce DV.06.04.01. All'apertura del fascicolo sarà opportuno valorizzare i campi Altri enti coinvolti, Matrice o tematica ambientale, nonché il campo (obbligatorio) Fase procedimentale, che dovrà essere aggiornato nel prosieguo delle attività.⁴

13.2 Convenzione perfetta

La convenzione perfetta, completa cioè di tutte le firme necessarie, deve essere smistata, a cura del Responsabile del procedimento al Settore Affari generali, che provvede alla fascicolazione in serie annuale nella voce nella voce DV.06.04.02.

All'inizio di ogni anno (ad es. 2024) viene quindi creato dal Settore Affari generali un fascicolo: CONVENZIONI ANNO 2024⁵, al fine anche dell'invio in conservazione.

I documenti in questo fascicolo possono avere un protocollo in entrata o in uscita, a seconda che l'ultima firma sia apposta da ARPAT o dal contraente. Sono numerati con un codice univoco e sono di norma originali digitali.

⁴ Nel caso in cui la convenzione non venga stipulata, si imposterà il campo Fase procedimentale=Non attivata e si chiuderà il fascicolo.

⁵ Relativamente ai contratti di acquisto di beni e servizi, gli atti procedurali devono essere inseriti nei relativi fascicoli procedurali nella voce DV.13.01.

In relazione ad essi, all'inizio di ogni anno verrà inoltre creato il fascicolo CONTRATTI ACQUISTO BENI E SERVIZI ANNO 2024, dove inserire in serie documentaria i contratti sottoscritti.



13.3 Atti relativi alla gestione amministrativa della convenzione

La documentazione relativa alla rendicontazione di eventuali rimborsi previsti dalla convenzione, alle scadenze, ad eventuali richieste di proroga o di rinnovo deve essere raccolta nel medesimo fascicolo degli atti preparatori (sottofascicolando opportunamente), ovvero nella voce DV.06.04.01.

13.4 Documentazione relativa alle attività previste nella convenzione

La documentazione prodotta a seguito dell'esecuzione delle attività previste nella convenzione segue le seguenti regole di fascicolazione:

13.4.1 Convenzioni per la ricerca, conoscenza e tutela dell'ambiente

La documentazione prodotta nell'ambito di tali convenzioni ha una rilevanza dal punto di vista della conoscenza dell'ambiente, e quindi deve essere raccolta in una delle seguenti voci:

- DV.05.01 PROGETTI INDIRIZZATI ALL'AMBIENTE nel caso in cui la convenzione sia relativa ad un progetto trasversale o generale a carattere ambientale. Esempi:
 - Convenzione per la mappatura dell'amianto in Toscana
 - Convenzione in materia di rumore ambientale
- [AR, FI, ...].01.* - SUPPORTO, CONTROLLO, MONITORAGGIO, ATTIVITÀ DI LABORATORIO...
nel caso in cui preveda attività di controllo/monitoraggio ambientale, anche effettuate da più strutture dell'Agenzia (afferenti a voci di titolario specifiche). Esempi:
 - Convenzione per la vigilanza sui rifiuti ([AR, FI, ...].01.11.01)
 - Convenzione per il controllo sugli impianti di telefonia mobile ([AR, FI, ...].01.09.*)
 - Convenzione per il monitoraggio della qualità dell'aria ([AR, FI, ...].01.35.*)

13.4.2 Convenzioni per l'ingresso in Agenzia di tirocinanti/borsisti/tesisti

La documentazione relativa alla gestione di tirocini, stage, attività di ricerca (generalmente con università o enti di ricerca) deve essere inserita nel medesimo fascicolo degli atti preparatori ovvero nella voce DV.06.04.01, sottofascicolando opportunamente.

Si farà quindi un sottofascicolo per ogni tirocinante/stagista/borsista che, in base alla convenzione esistente e alla quale fa riferimento il fascicolo, effettua in ARPAT uno stage/tirocinio/attività di studio e ricerca.



Nel sottofascicolo del tirocinante/borsista/tesista sarà inserito, ad esempio, il progetto formativo, mentre non vi entrano i seguenti documenti:

- le ricevute di avvenuta consegna/restituzione badge di accesso in Agenzia, che afferiscono alla voce DV.11.02.02 e che devono essere inserite nel fascicolo annuale di gestione orari;
- la DPA (data protection agreement), che afferisce alla voce DV.10.01.03 e che deve essere inserita nel Dossier data protection.

Regole riguardanti alcuni settori di Convenzioni

14.1 Convenzioni per la ricerca, conoscenza e tutela dell'ambiente

La tipologia di convenzioni in oggetto può essere divisa in tre parti:

- Convenzioni quadro stipulate con i singoli Atenei o Enti pubblici
- Convenzioni discendenti dalle Convenzioni quadro
- Convenzioni non discendenti da Convenzioni quadro

Il Responsabile del procedimento dovrà seguire i seguenti passaggi istruttori:

1. Elaborare il testo della convenzione o presa visione del testo inviato dal Dipartimento universitario/Ente. Qualora esista a monte un Accordo quadro, lo stesso deve essere indicato nel testo;
2. dare evidenza che l'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti istituzionali anche in collaborazione con altre amministrazioni, purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti, nell'ottica del raggiungimento di obiettivi comuni e senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
3. definire le attività e gli impegni reciproci, in sintesi, in modo da far capire la finalità dell'accordo. Qualora necessario, l'analisi delle attività e impegni sarà contenuta in dettaglio nel progetto tecnico allegato;
4. definire il contributo alle spese e modalità di erogazione. Trattandosi di trasferimento di risorse per collaborazione istituzionale per attività di interesse comune ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, il cofinanziamento correlato è fuori campo di



applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73;

5. definire l'imposta di bollo;
6. indicare i riferimenti all'imposta di registro;
7. condividere e fare approvare preventivamente la proposta dello schema di convenzione ed eventuale progetto tecnico con la Direzione;
8. redigere il decreto per la presa d'atto dello schema di Convenzione, al fine della successiva stipula;
9. curare la sottoscrizione digitale delle parti;
10. classificare e fascicolare il documento secondo quanto descritto nel paragrafo "Gestione documentale dei contratti e delle convenzioni";
11. curare i contatti con la controparte e gestire gli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione della Convenzione.

14.2 Convenzioni per l'ingresso in Agenzia di tirocinanti/borsisti/tesisti

Convenzioni per l'ingresso di tirocinanti:

Sono espletabili in ARPAT soltanto i tirocini curriculari, ossia previsti come obbligatori dalle Università all'interno di un corso di laurea, dottorato o master (no stage) e aventi una durata minima di 100 ore⁶.

La gestione della procedura relativa ai tirocini viene gestita dal Settore Gestione risorse umane (SGRU), rispettando i seguenti passaggi procedurali:

1. al 1° gennaio e al 1° luglio viene verificata la capienza del 10% del personale a tempo indeterminato comparto e dirigenza (comandati in uscita compresi);
2. il monitoraggio del personale, suddiviso per AAVV e Direzione (per SEDE, quindi per assegnazione alla struttura e non per dislocazione, compresi i Direttori in aspettativa

⁶ Il tirocinio curricolare è un periodo di formazione professionale che si svolge nel corso degli studi e che viene riconosciuto dall'istituzione scolastica o universitaria.

Il tirocinio extracurricolare (detto anche comunemente stage), non ha, invece, alcun collegamento con gli istituti universitari, e può quindi essere svolto sia durante che dopo gli studi.



da dirigenti e arrotondato il risultato al 10% per eccesso), viene trasmesso al Settore CID per la pubblicazione nella intranet dei posti disponibili. Viene pubblicato il 10% pieno, senza considerare i tirocini in corso, in quanto non è possibile avere contezza, nel momento della pubblicazione di eventuali interruzioni anzitempo dei medesimi.

3. Ricevuta una richiesta di tirocinio da parte dello studente, lo SGRU contatta il Responsabile della struttura di interesse per acquisire il relativo interesse.
4. Se il Responsabile manifesta il proprio interesse, viene verificato che la convenzione quadro con l'Ateneo e la convenzione con l'Università, alla quale è iscritto lo studente, siano attive e non scadute o in scadenza durante l'eventuale svolgimento del tirocinio di interesse.
5. Qualora la verifica, di cui al precedente punto, vada a buon fine, viene comunicato allo studente tramite mail che può attivare con l'Università le procedure di avvio del tirocinio.
6. L'Università concerterà con ARPAT un Progetto formativo, sottoscritto anche dallo studente, sulla base di un fac-simile predisposto dall'Università stessa⁷.
7. Una volta sottoscritto da tutti gli interessati, il progetto dovrà essere trasmesso per freedocs dal tutor ARPAT allo SGRU.
8. Unitamente al progetto, dovranno essere trasmessi:
 - Il "modulo misure di sicurezza" debitamente compilato e sottoscritto dallo studente e dal referente ARPAT
 - una mail in cui il referente indicherà allo SGRU la necessità o meno dell'assegnazione di un badge per gli ingressi in Agenzia e di eventuali accessi a applicativi e data base dell'Agenzia.
9. Il referente ARPAT, con riferimento ai soli tirocini di durata superiore a 6 mesi, dovrà anche attivarsi per la programmazione tramite mail al SEPP ed al medico competente di una visita di idoneità.
10. Lo SGRU:

⁷ La parte di tale progetto relativa alla copertura assicurativa dovrà essere trasmessa al responsabile SEPP per una verifica circa l'adeguata copertura assicurativa offerta dall'università.



- assegnerà il badge al tirocinante che dovrà sottoscrivere la relativa ricevuta⁸;
- procederà alla registrazione dell'anagrafica del tirocinante nel software "GUEST";
- fascicolerà la documentazione attinente al tirocinio sopra richiamata (progetto formativo, modulo misure di sicurezza, consegna - riconsegna badge ed ogni altra documentazione attinente al tirocinio) secondo le regole richiamate nel paragrafo 14 della presente procedura;
- trasmetterà una mail al SIRA dove indicherà gli accessi richiesti dal tutor interno per il tirocinante.

Qualora invece non sia attiva una Convenzione quadro con l'Ateneo e/o una Convenzione specifica con l'Università di interesse, lo SGRU contatterà l'Università per conoscere la procedura per attivarla.

Lo schema della Convenzione specifica che verrà sottoscritta dall'Università e dal DG ARPAT dovrà contenere tra le condizioni, l'accollo da parte dell'Università della totale copertura assicurativa del tirocinante durante l'esperienza del medesimo in Agenzia e sarà redatta nel rispetto delle condizioni descritte nella parte generale del presente documento.

Preso atto dello schema di Convenzione specifica con decreto del Direttore Generale, la stessa potrà essere sottoscritta dalle parti, unitamente al Progetto formativo, dopodiché si darà avvio al tirocinio secondo gli step operativi sopra descritti

Rientrano nelle Convenzioni quadro sottoscritte con l'Università e nelle Convenzioni specifiche con le Università di interesse anche le esperienze di tesi svolte dagli studenti presso ARPAT, che possono seguire o meno, un precedente tirocinio svolto presso l'Agenzia. L'attività di tesi non richiede la sottoscrizione di un progetto formativo e la procedura di attivazione si limiterà a gestire⁹:

- uno scambio di pec con l'Università interessata avente ad oggetto la proposta dell'Università stessa del tesista, contenente il richiamo della copertura assicurativa

⁸ Al termine del tirocinio il badge sarà restituito allo SGRU e sarà sottoscritta dal tirocinante l'avvenuta riconsegna. Il badge avrà ovviamente unico valore di "chiave" per l'accesso ai locali dell'Agenzia.

⁹ La documentazione relativa al tirocinio, ovvero il fascicolo relativo al tirocinante viene inserito nel fascicolo intestato all'Università nella voce DV.09.02



totale fornita dall'Università stessa, e l'accoglimento della medesima da parte di ARPAT;

- la compilazione da parte del tesista e del Responsabile ARPAT coinvolto del modulo sulla sicurezza del trattamento dati;
- l'attivazione della visita presso il medico competente in caso di attività che si protragga per più di sei mesi;
- l'attivazione da parte del SIRA degli accessi richiesti dal Responsabile ARPAT coinvolto;
- la consegna del badge previa compilazione della relativa ricevuta

Convenzioni per l'ingresso in Agenzia di Borsisti/Assegnisti

Con riferimento ai borsisti/assegnisti¹⁰, non sussiste l'obbligo della sottoscrizione o vigenza di una Convenzione specifica ma soltanto della Convenzione quadro, né la redazione di un Progetto formativo. Pertanto, lo SGRU, ricevuto l'interessamento da parte del borsista/assegnista contatta il Responsabile ARPAT della struttura coinvolta per acquisire il nulla osta.

Gli step di gestione della procedura sono quelli già indicati nei punti 8), 9) e 10) della procedura relativa ai tirocini, esclusi i riferimenti alla sottoscrizione di un progetto formativo.

Allegati:

Modello DPA Titolare-responsabile

Modello DPA Contitolari

Modello DPA Titolari autonomi

¹⁰ Gli assegni di ricerca si rivolgono a studiosi in possesso di laurea e/o dottorato di ricerca e di un curriculum scientifico professionale adeguato allo svolgimento di specifici programmi di ricerca proposti dall'Ateneo o di progetti presentati dai candidati assegnisti.

Le borse di ricerca, invece, sono uno strumento rivolto a giovani laureati interessati ad avvicinarsi al mondo della ricerca mediante un percorso formativo short term utile a sondare una possibile prosecuzione dell'attività di studio e attività partecipando a progetti e/o gruppi di ricerca nella fase post lauream.



Modello misure di sicurezza da far firmare all'autorizzato individuato nell'ambito della convenzione

Clausole Contrattuali Titolare – Responsabile

1. Scopo del Documento

Il presente documento costituisce la formulazione, aggiornata ai sensi del Reg. UE 2016/679, di un facsimile di accordo da stipulare fra Titolare e Responsabile nell'ambito di contratti o convenzioni. Tale regolazione del rapporto può essere inserita all'interno dell'articolato dei contratti o convenzioni o essere oggetto di un atto separato sottoscritto dalle parti.

Nel caso si configuri un rapporto con un terzo soggetto in qualità di sub Responsabile, andranno inserite le relative parti.

L'articolato può far parte di un accordo autonomo o inserito all'interno di contratti e convenzioni che regolano anche altri aspetti dei soggetti.

Il presente accordo può essere semplificato in considerazione della quantità, qualità e tipologia dei dati oggetto dei trattamenti che il Titolare demanda all'elaborazione da parte del Responsabile.

Definizioni:

Titolare il soggetto Titolare delle finalità dei trattamenti e dei dati personali oggetto delle attività disciplinate dal contratto/convenzione

Responsabile il soggetto che effettua trattamenti di dati personali per conto del Titolare

Interessato la persona fisica cui si riferiscono i dati personali trattati

DPO Responsabile trattamento dati personali/Data Protection Officer

GDPR Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016 – General Data Protection Regulation

CISO la persona o la struttura a cui sono demandate le attività di auditing sulle misure di sicurezza adottate e di incident management

Incident management procedura di gestione degli incidenti IT relativi a dati personali

Responsabile della sicurezza IT la persona o la struttura cui è demandato il compito di definire, impostare e gestire le misure di sicurezza IT

Lock-In con tale termine si intende la diminuzione o perdita da parte del Titolare della possibilità di gestire i servizi e relativi dati in autonomia senza dover forzatamente ricorrere al soggetto a cui ne ha ceduto la gestione. La sicurezza dei dati e la continuità del servizio devono sempre essere sotto il controllo del Titolare.

2. Fac-simile di accordo

Accordo Data Protection fra Titolare, Responsabile (- sub Responsabile) (Data Protection Agreement)

TRA

..... [specificare il nome del Titolare], con sede legale in [specificare l'indirizzo della sede legale], in persona del suo legale rappresentante[specificare il nome completo del legale rappresentante] (

E

..... [specificare il nome del Responsabile], con sede legale in [specificare l'indirizzo della sede legale del Responsabile], in persona del suo legale rappresentante [specificare il nome completo del legale rappresentante del Responsabile]

Titolare e Responsabile verranno in seguito entrambi indicati congiuntamente "le Parti".

Premesse

(A) *[Breve inquadramento giuridico del trattamento affidato al Responsabile]*.

(B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679

(D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

(E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

[Qualora l'adesione avvenga in un momento successivo](G) Qualunque soggetto che non sia parte del presente Accordo può, con il consenso di tutte le parti, aderire al presente in qualunque momento, in qualità di Titolare del trattamento o di Responsabile del trattamento

Le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

Descrizione del trattamento

1.1 Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs. 101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento

delle attività previste dal [riferimento al contratto/ convenzione], ARPAT, in qualità di Titolare, nomina [riferimento al soggetto individuato come Responsabile], Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 GDPR.

I trattamenti affidati dal Titolare al Responsabile riguardano:

[

Descrizione sintetica dei trattamenti, specificando:

- le operazioni di trattamento;
- la finalità del trattamento;
- la tipologia di dati trattati (dati comuni (es. anagrafici e di contatto, ecc...); dati sensibili (es. dati sanitari, genetici, biometrici, ecc...); dati giudiziari....);
- le categorie e numerosità degli interessati

Oppure riferimenti a parti del contratto/ convenzione dove questi elementi sono descritti

]

Art. 2

Obblighi del Responsabile del trattamento

2.1 Ai sensi dell'art. 28 GDPR, [riferimento al soggetto individuato come Responsabile] si impegna a:

- 2.2 adottare e mantenere aggiornato un proprio registro dei trattamenti, qualora il Responsabile ricada nelle fattispecie previste dal GDPR, anche concordando la struttura e le modalità di aggiornamento, con il DPO di ARPAT;
- 2.3 non mettere in atto, per nessun motivo, trattamenti di dati diversi da quelli autorizzati dal Titolare oggetto del presente accordo. A tale scopo il Responsabile renderà accessibile al Titolare il registro dei trattamenti, consentendo operazioni di consultazione, approvazione e diniego in relazione ai trattamenti censiti;
- 2.4 fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento le necessarie istruzioni in tema;
- 2.5 nominare gli autorizzati che svolgono le funzioni di "amministratore di sistema", ai sensi dei provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti e comunicandone al Titolare l'elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività;
- 2.6 collaborare alla eventuale redazione di DPIA su trattamenti affidati alla sua responsabilità dal Titolare;
- 2.7 predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare ARPAT - una relazione in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate al fine di renderle e mantenerle sempre adeguate ed aggiornate

rispetto alla evoluzione delle minacce e sulla base dei riscontri derivanti dalla registrazione continua e puntuale degli incidenti eventualmente occorsi;

- 2.8 assistere e garantire il Titolare del trattamento nell'evasione delle richieste e del rispetto dei tempi previsti, nei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- 2.9 assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto verso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei tempi prescritti;
- 2.10 assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al Titolare del trattamento, ed in particolare al CISO del Titolare se nominato, nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento, della tipologia di dati trattati, delle categorie e numerosità degli interessati;
- 2.11 se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il Responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari;
- 2.12 comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati" (DPO), qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il DPO del Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il DPO del Titolare;
- 2.13 comunicare al Titolare, al DPO e al CISO (se nominato) il nome e i riferimenti di contatto del proprio Responsabile della sicurezza IT;
- 2.14 sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile. A tal fine il Responsabile del trattamento metterà a disposizione, su richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento UE, agevolando il contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, ivi compresa, se necessario, l'attività di monitoraggio e controllo da parte del DPO e del CISO (se nominato), sulle misure di sicurezza attuate e sulla loro efficacia fornendo tutta la documentazione che sarà richiesta e collaborando attivamente alle attività di rilevazione e misura;
- 2.15 mettere in atto gli interventi necessari qualora l'attività di monitoraggio e controllo mettesse in evidenza punti di debolezza nelle misure e nelle tecniche adottate o qualora durante l'esecuzione del Contratto, la normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si

impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti;

- 2.16 *[Solo se sussiste l'esigenza]* fornire e a mantenere aggiornato il catalogo degli asset (comprese le applicazioni utente e quelle di gestione dei sistemi e degli apparati), delle minacce e delle misure di sicurezza adottate e delle loro correlazioni al fine di una agevole valutazione dei rischi in fase di DPIA. A tal fine Titolare concorda entro 30 giorni dalla firma del contratto/convenzione, con il Responsabile di contratto e il CISO (se nominato) oppure con il Responsabile della sicurezza del committente, i contenuti e i formati dei cataloghi al fine della condivisione e l'aggiornamento di tali informazioni;
- 2.17 *[Solo se sussiste l'esigenza]* fornire al Titolare e al DPO per il tramite del Responsabile di contratto/convenzione la propria privacy policy, che dia atto del proprio piano di qualità di esecuzione della fornitura dei servizi, contenente le misure tecniche, organizzative e di processo al fine di fare fronte ai principi del GDPR con riferimento particolare all'accountability, alla Data Protection by Design e by Default, alla tenuta del registro dei trattamenti, ove adottato, alla garanzia del rispetto dei diritti degli interessati di cui al Capo III del regolamento e alla consapevole responsabilizzazione del proprio personale coinvolto nel trattamento dei dati, che avviene per conto del Titolare.

Art. 3

Misure di sicurezza

3.1 *[riferimento al soggetto individuato come Responsabile]*, in quanto Responsabile, fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

3.2 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati. Le parti stabiliscono che le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento nell'applicazione del presente punto, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta, sono le seguenti *[indicare, in ragione dell'oggetto del contratto, le misure adeguate per ciascuna categoria che si ritiene di richiedere sotto elencata]*:

- *misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali:* _____
- *misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento:* _____
- *misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico:* _____;

- *misure di identificazione e autorizzazione dell'utente*
- *misure di protezione dei dati durante la trasmissione*
- *misure di protezione dei dati durante la conservazione*
- *misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati*
- *misure per garantire la registrazione degli eventi*
- *misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita*
- *misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica*
- *misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti*
- *misure per garantire la minimizzazione dei dati*
- *misure per garantire la qualità dei dati*
- *misure per garantire la conservazione limitata dei dati*
- *misure per garantire la responsabilità*
- *misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione].*

A tal fine si impegna ad assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al Titolare del trattamento e al CISO del Titolare.

3.3 Il Responsabile del trattamento si impegna a garantire al Titolare, su richiesta, l'accesso e la disponibilità permanente ai dati, su formati e strumenti di uso comune che ne garantiscano la fruizione da parte del Titolare, consentendo in tal modo la piena continuità dei servizi oggetto del presente appalto e in modo che mai si configuri una situazione di lock in. Il Titolare deve essere sempre messo in condizione di poter garantire la continuità del servizio.

3.4 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto. Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.5 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017.

3.6 Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare la procedura adottata per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Art. 4

Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

4.1 [riferimento al soggetto individuato come Responsabile], in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza ed il corretto

trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

4.2 In tal senso, il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto dell'Ente e che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione. Con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto Responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

Art. 5

Obblighi in materia di violazioni di dati personali (“data breach”)

5.1 Il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili.

5.2 Il Responsabile si impegna a fornire al Titolare del trattamento specifico report relativo alla violazione di sicurezza occorso entro il termine sopra indicato; tale documento dovrà contenere quantomeno:

- a) una descrizione relativa alla natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, dell'indicazione delle categorie e del numero approssimativo di interessati in questione nonché delle categorie e del numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) l'indicazione del nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) una descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

5.3 Il Responsabile si impegna a supportare il Titolare nella gestione della violazione dei dati personali, anche nell'eventuale comunicazione agli interessati.

Art. 6

Trasferimenti di dati personali in paesi extra-UE

6.1 Il Responsabile del trattamento si impegna a non trasferire i dati personali di cui al presente accordo verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se non su istruzione documentata

del Titolare o per adempiere a una norma del diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Responsabile del trattamento.

Art. 7

Durata dell'accordo

7.1 I trattamenti effettuati per conto del Titolare dal Responsabile cesseranno al completamento del contratto/convenzione ovvero in caso di conclusione dell'attività di trattamento o in caso di sua risoluzione, o per qualsiasi altro motivo.

Se una disposizione del presente articolo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni del medesimo rimangono inalterate. In questo caso, Titolare e Responsabile concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi comuni.

7.2 Il Responsabile del trattamento si impegna a restituire tutti i dati personali di pertinenza del Titolare, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando le copie esistenti in proprio possesso, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. Il Titolare e il Responsabile concordano modalità, tempi e forme idonee a garantire il non preconstituirsi di situazioni di lock in.

Art. 8

Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

[solo nel caso della presenza di sub responsabili]

8.1 Nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo, il Responsabile deve sottoporre a preventiva autorizzazione scritta e specifica del Titolare qualsiasi affidamento di trattamenti ad ulteriore Responsabile (cd. "sub-Responsabile") fornendo allo stesso le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

8.2 L'autorizzazione specifica di cui al punto che precede è subordinata al possesso da parte del "sub-Responsabile" dei seguenti requisiti:

- a) sede legale in uno degli Stati membri dell'UE
- b) non siano trasferiti i dati in Paesi extra UE
- c) il sub-Responsabile è subappaltatore o partner del Responsabile del trattamento sulla base di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
- d) il sub-Responsabile sia in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 o, parimenti, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato dello stesso livello del Responsabile del trattamento
- e) i compiti e le responsabilità correlate al trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente siano disciplinate da atto scritto tra Responsabile e Sub-Responsabile

OPPURE

8.2 (*Autorizzazione generale da utilizzare solo in casi residui*) Nell'ambito dell'esecuzione del presente

accordo, il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno [SPECIFICARE IL PERIODO], dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione

8.3 Qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-Responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.

8.4 Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

8.5 Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

8.6 Il Responsabile del trattamento concorda con il sub-Responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-Responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

8.7 I trattamenti affidati dal Responsabile al sub Responsabile riguardano:

[Inserire riferimenti sub Responsabile

Inserire una descrizione sintetica dei trattamenti, indicando:

. le operazioni di trattamento

. la tipologia di dati trattati (dati comuni (es. anagrafici e di contatto, ecc...); dati sensibili (es. dati sanitari, genetici, biometrici, ecc...); dati giudiziari....)

. le categorie e numerosità degli interessati

. altro]

Art. 9

Risoluzione delle controversie e manleva

9.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere legate alla possibilità che il Responsabile possa aver agito in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure abbia adottato misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, saranno risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole tra le Parti tramite richiesta da parte del Titolare di apertura di una procedura di conciliazione della controversia. Un referente del Titolare (il DPO, se nominato) e un referente del Responsabile (il DPO, se nominato) porteranno avanti la composizione della controversia in tempi ragionevoli.

9.2 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Titolare da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

9.3 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

[Se sussiste l'esigenza] Art.10

Inosservanza delle clausole e risoluzione

10.1 Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

10.2 Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

- a) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal Titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- b) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
- c) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679;
- d) dopo aver esperito ogni tentativo di conciliazione, la controversia non venga risolta entro 30 giorni dall'avvio della procedura, e venga altresì comprovata la causa esclusiva di

inadempienza da parte del Responsabile. Pertanto, questi risponderà del danno causato agli “interessati” e il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

10.3 Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

10.4 Dopo la risoluzione del contratto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al Titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

Clausole Contrattuali Contitolarità

Data Protection Agreement

1 Scopo del documento

Il presente documento ha per obiettivo quello di fornire un facsimile di accordo Data Protection (Data Protection Agreement) nel caso in cui la relazione che si viene ad instaurare per il trattamento di dati personali sia fra due soggetti o più soggetti, che a norma del GDPR si possano classificare come Contitolari rispetto ai trattamenti nei quali vengono coinvolti dati personali.

Si tratta di due o più soggetti giuridicamente diversi che concorrono ognuno per proprie parti all'interno di una unica finalità e determinano congiuntamente i mezzi attraverso i quali eseguire i trattamenti di dati personali. Questi soggetti pertanto devono sottoscrivere un accordo, nel quale si dà atto degli impegni comuni e comune responsabilità, nell'eseguire trattamenti all'interno di un preciso processo che prevede il trattamento di dati personali.

Il facsimile che segue, deve essere ovviamente compilato e personalizzato sulla base di quanto e come ogni soggetto contribuisce al processo complessivo, pertanto costituisce una linea guida nella formalizzazione dell'accordo.

L'articolato che segue può essere oggetto di uno specifico accordo od essere inserito all'interno di atti convenzionali o protocolli di intesa che vengono sottoscritti per regolare anche altri rapporti oltre alla Data Protection.

1 Fac-simile di Accordo Contitolarità

Accordo di contitolarità (Data Protection Agreement)

Tra

La REGIONE TOSCANA - Giunta Regionale , con sede in _____, rappresentata dal dirigente del [Settore/ direzione] _____, Dott. _____, nella sua qualità di delegato del titolare del trattamento

E

[Titolare 1], con sede in _____, rappresentata da _____, Dott. _____, nella sua qualità di _____

E

[aggiungere altri eventuali contitolari, se presenti]

(di seguito, congiuntamente, i “Contitolari”)

Premesso che:

- Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali prevede la possibilità che in talune circostanze uno o più soggetti possano determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati. In tal senso si esprime l’art. 26 del Regolamento UE che configura tali soggetti quali “contitolari” del trattamento con rispettive responsabilità da ripartire e definire in modo trasparente in un *accordo* interno;
- Le linee guida dell’EDPB n. 7/2020 precisano che sussiste la contitolarità quando varie parti determinano, per specifici trattamenti, o la finalità o quegli aspetti fondamentali degli strumenti che caratterizzano il titolare del trattamento tenendo conto che la partecipazione delle parti alla determinazione congiunta può assumere varie forme e non deve essere necessariamente ripartita in modo uguale;
- In relazione a quanto delineato dalle citate linee guida, i rapporti tra contitolari possono quindi articolarsi in modo *asimmetrico*, nel senso che in alcune situazioni i soggetti coinvolti possono determinare in misura diversa le finalità e/o i mezzi e conseguentemente ciascuno di essi risponde solo per una parte del trattamento;

Richiamati:

[
Richiamare in elenco la legge/ regolamento/ atto/ contratto/ progetto...che definiscono la base di liceità, le finalità e le attività di trattamento oggetto dell’accordo per ciascun contitolare
]

Considerato che:

- il Regolamento UE 2016/679 richiede ai Titolari del trattamento di comprovare, in applicazione del principio di accountability, anche tramite evidenze le valutazioni, le scelte e le misure adottate a garanzia della protezione dei dati personali;
- Il Regolamento UE 2016/679 presuppone quindi la definizione di un modello “organizzativo” con ruoli, compiti e responsabilità dei vari attori coinvolti nelle attività, nonché del perimetro di azione di ciascun soggetto per quanto riguarda il trattamento e la gestione di dati personali, sancito dalla sottoscrizione di un accordo interno tra le parti ex art. 26 GDPR;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

Art. 1
Premesse, richiami e considerata

1.1 Le premesse, i richiami e i considerata costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2
Oggetto dell'accordo

2.1 Il presente accordo di contitolarità regola l'ambito di azione e le responsabilità dei contitolari del trattamento in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679, compreso il rapporto con gli interessati. In particolare, l'accordo ha lo scopo di definire i compiti dei contitolari relativamente alle attività di trattamento dei dati personali riconducibili a ciascuno di essi.

Art. 3
Attività di trattamento dei dati personali di ciascun contitolare

3.1 Il Regolamento UE 2016/679 insiste sulla necessità di delineare con chiarezza i ruoli, i compiti e le responsabilità per garantire principalmente i diritti delle persone interessate (soggetti a cui si riferiscono i dati personali).

3.2 Come descritto in premessa, quando due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento essi sono *contitolari* e in quanto tali sono tenuti, ciascuno per la propria parte, ad adottare le relative misure, tecniche e organizzative, per garantire la protezione dei dati personali.

3.3 I Contitolari svolgono i propri compiti nel rispetto dei principi di finalità, di proporzionalità e di minimizzazione dei dati personali trattati e trattano i dati degli interessati (persone fisiche) congiuntamente come di seguito descritto per una migliore gestione delle attività finalizzate alla realizzazione delle finalità di ciascuno.

A tal fine si specifica quanto segue (se necessario suddividere in fasi il trattamento):

La **Regione toscana - Giunta regionale** nell'ambito del presente accordo di contitolarità ha il compito di:

[
Descrivere i compiti svolti

]

Tali funzioni comportano il trattamento dei seguenti dati personali (specificare la tipologia di dati, le categorie degli interessati e la loro numerosità atta ad individuare se trattasi di trattamento su larga scala):

[

]

e lo svolgimento delle seguenti operazioni di trattamento:

[

-
-
-
-

]

Il [Titolare 1] nell'ambito del presente accordo di contitolarità ha il compito di:

[

Descrivere i compiti svolti

]

Tali funzioni comportano il trattamento dei seguenti dati personali (specificare la tipologia di dati, le categorie degli interessati e la loro numerosità atta ad individuare se trattasi di trattamento su larga scala):

[

-
-
-
-

]

e lo svolgimento delle seguenti operazioni di trattamento:

[

-
-
-
-

]

[ripetere per ogni titolare che concorre all'accordo di contitolarità]

Art. 4

Modalità di trattamento

4.1 La **Regione toscana - Giunta regionale** tratterà i dati con modalità Cartacea [*descrizione sommaria del processo e dei trattamenti di cui è composto*] e/o digitale, attraverso il seguente applicativo _____ [*descrizione sommaria del processo di trattamento*]

4.2 Il [titolare 1] tratterà i dati con modalità Cartacea [*descrizione sommaria del processo e dei trattamenti di cui è composto*] e/o digitale, attraverso il seguente applicativo _____ [*descrizione sommaria del processo di trattamento*]

[ripetere per ogni titolare che concorre all'accordo di contitolarità]

Schema riassuntivo dei dati trattati, delle finalità e modalità del trattamento

Contitolarità del trattamento	Categoria di interessati	Tipologia dei Dati	Finalità del trattamento	Modalità del trattamento

Art. 5

Soggetti designati al trattamento e destinatari dei dati

5.1 I contitolari si impegnano ad istruire ed autorizzare il personale facente parte della propria organizzazione a trattare i dati personali e a nominare, laddove sussistono i presupposti, come responsabili del trattamento i soggetti esterni che potrebbero eventualmente intervenire nelle operazioni di trattamento per conto dei contitolari stessi.

5.2 Inoltre, i dati di natura personale potranno essere trasmessi a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

[indicare le categorie di persone fisiche o giuridiche, le autorità pubbliche, il servizio o altro organismo che riceve comunicazione di dati]:

-
-
-

Art. 6

Informativa Privacy

6.1 Il *[indicare il contitolare/i che raccoglie i dati]* si impegna a fornire, in sede di raccolta del dato, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, scritta con linguaggio chiaro e semplice. Nello specifico l'informativa privacy verrà inserita nella piattaforma/ sito web/ modulo cartaceo/ affissa in luogo accessibile al pubblico..., consentendo ai soggetti interessati di prenderne visione.

6.2 I contitolari si impegnano a fornire supporto al contitolare sopra individuato nella redazione dell'informativa.

Art.7

Esercizio dei diritti dell'interessato

7.1 Tutte le richieste di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 saranno gestite, per conto e nell'interesse di tutti i Contitolari, dal _____ (dati di contatto del contitolare indicato), rivolgendosi al **Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)**, contattabile all'indirizzo mail: _____ [o altro canale di comunicazione/ contatto].

7.2 Gli interessati potranno esercitare, comunque, i propri diritti anche nei confronti di ciascun contitolare, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del GDPR.

7.3 Le parti si impegnano a fornire supporto, per quanto di rispettiva competenza, agli altri contitolari per dare seguito alle richieste degli interessati.

Art. 8

Sicurezza del trattamento

8.1 Nel rispetto dei principi di cui all'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, i contitolari, nei limiti delle funzioni esercitate e delle rispettive prerogative, tenendo conto anche dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità di trattamento, devono adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati. Le parti stabiliscono che le misure tecniche e organizzative adeguate sono le seguenti [indicare, in ragione dell'oggetto del contratto, le misure adeguate per ciascuna categoria che si ritiene di richiedere sotto elencata]:

- *misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali:* _____
- *misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento:* _____
- *misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico:* _____;
- *procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento*
- *misure di identificazione e autorizzazione dell'utente*
- *misure di protezione dei dati durante la trasmissione*
- *misure di protezione dei dati durante la conservazione*
- *misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati*
- *misure per garantire la registrazione degli eventi*
- *misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita*
- *misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica*
- *misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti*
- *misure per garantire la minimizzazione dei dati*
- *misure per garantire la qualità dei dati*
- *misure per garantire la conservazione limitata dei dati*
- *misure per garantire la responsabilità*
- *misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione*].

8.2 Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), ciascun Contitolare applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

8.3 Nei casi in cui ciascun Contitolare effettui trattamenti di conservazione dei dati personali nel proprio sistema informativo, deve garantire la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto e deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

8.4 Ciascun Contitolare attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017.

8.5 I Contitolari, in quanto parti dell'Accordo si impegnano a stabilire, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, sia con riferimento a strumenti, archivi e supporti cartacei, sia con riferimento a strumenti e mezzi digitali e informatici utilizzati.

Art. 9 Data Breach

9.1 Si intende per Data Breach ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal titolare del trattamento.

9.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento, in caso di violazione di dati personali, notifica la violazione all'autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e ove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica non sia effettuata entro 72 ore è corredata dai motivi di ritardo. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo qualora la violazione di dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

9.3 Titolare del trattamento per la gestione di eventuali Data Breach è _____, il quale si atterrà alla disciplina per la gestione delle violazioni dei dati. Ciascun contitolare dovrà pertanto comunicare tempestivamente al _____ gli eventuali casi di data breach per la valutazione congiunta del fenomeno e per le eventuali comunicazioni al Garante e agli interessati. In caso di valutazioni non concordi tra i contitolari la valutazione ultima sarà rimessa al contitolare su cui insiste la violazione dei dati personali.

9.4 Ciascun contitolare si impegna a fornire, per quanto di rispettiva competenza, specifico report relativo alla violazione di sicurezza occorso entro il termine sopra indicato; tale documento dovrà contenere quantomeno:

- a) una descrizione relativa alla natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, dell'indicazione delle categorie e del numero approssimativo di interessati in questione nonché delle categorie e del numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) l'indicazione del nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) una descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Art. 10 DPIA

10.1 Per ogni nuova iniziativa che comporti l'utilizzo di nuove tecnologie per il trattamento dei dati, o in caso di modifiche di strumenti del trattamento già adottati, i Contitolari si impegnano a collaborare per la valutazione dei rischi connessi e delle misure tecniche ed organizzative da adottare a tutela dei dati personali, secondo i dettami dell'art. 35 Regolamento UE 2016/679.

10.2 Il punto di contatto _____ individuato dalle parti indicherà la metodologia da adottare e si impegnerà a raccogliere le singole valutazioni d'impatto prodotte dai singoli contitolari.

Art. 11

Le persone di contatto delle Parti

11.1 Qualora risultasse necessario e per ogni evenienza, le Parti forniscono reciprocamente le informazioni richieste sui dati trattati nella relativa area funzionale.

11.2 Le persone di contatto delle Parti sono i rispettivi responsabili _____.

11.3 Le Parti danno immediata comunicazione di qualsiasi cambiamento, es. sostituzione, riguardo la persona individuata come punto di contatto, ovvero ciascun referente per le medesime.

11.4 Le parti si impegnano a comunicare altresì il nominativo e i recapiti del Responsabile per la Protezione dei dati (RPD, ove nominati).

Art. 12

I responsabili del trattamento

12.1 Qualora una della Parti intenda avvalersi di responsabili del trattamento nell'ambito del presente accordo, essa si impegna a stipulare uno specifico contratto ai sensi dell'art. 28 del GDPR e a darne comunicazione in forma scritta alle altre Parti, prima della stipula dello stesso.

12.2 Le Parti si informano reciprocamente e tempestivamente di qualsiasi modifica riguardo la nomina e/o la sostituzione dei responsabili del trattamento e individuano solamente fornitori che garantiscano il rispetto della normativa sulla protezione dei dati e delle disposizioni del presente accordo.

12.3 Non sono considerati servizi, ai sensi del presente articolo, quelli di cui le Parti si avvalgono in forma di supporto accessorio, come ad esempio i servizi di telecomunicazione e manutenzione occasionale.

12.4 In ogni caso, le Parti sono tenute a stipulare opportuni accordi contrattuali in conformità alla legge e ad adottare misure di controllo al fine di garantire la protezione e la sicurezza dei dati personali, anche nel caso di servizi aggiuntivi forniti da terzi.

Art. 13

I registri delle attività di trattamento

13.1 I contitolari tengono e aggiornano, ove previsto, il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 1 del GDPR e lo comunicano laddove necessario agli altri contitolari.

Art. 14

Trasferimento dei dati verso paesi extra-UE

14.1 Le parti si impegnano a circoscrivere il trattamento dei dati personali all'interno del territorio dell'Unione Europea

14.2 Le Parti si impegnano a rispettare, in caso di trasferimento dei dati all'esterno dell'Unione Europea, i limiti e le condizioni di cui al capo V del Regolamento UE 2016/679.

Art. 15

La responsabilità delle Parti nei confronti degli interessati

15.1 Fermo restando i ruoli identificati e i compiti svolti, le Parti rispondono in solido nei confronti dell'interessato per i danni causati da un trattamento non conforme al GDPR. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di esercizio del diritto di regresso, ai sensi dell'art. 82, comma 5 del GDPR.

Art. 16

Conclusioni

16.1 Le parti si impegnano a revisionare il presente accordo in caso di necessità; a tal fine verrà monitorato e revisionato periodicamente per assicurarne l'attualità e l'allineamento alle novità legislative.

16.2 Il presente accordo viene meno con il conseguimento delle finalità del trattamento da parte dei contitolari o qualora non vi siano più i presupposti di contitolarità.

16.3 Ai sensi dell'articolo 26 comma 2 del Regolamento UE 2016/679, il contenuto essenziale del presente accordo sarà pubblicato sul sito del _____ e in tal modo messo a disposizione degli interessati.

Luogo, data, firme

Clausole Contrattuali Titolare – Titolare
(Titolari Autonomi)

1 **Scopo del documento**

Il presente documento ha per obiettivo quello di fornire un facsimile di accordo Data Protection (Data Protection Agreement) nel caso in cui la relazione che si viene ad instaurare per il trattamento di dati personali sia fra due soggetti che a norma del GDPR si possano classificare come Titolari autonomi rispetto ai trattamenti nei quali vengono coinvolti dati personali.

Si tratta di due o più soggetti giuridicamente diversi che hanno la piena titolarità dei trattamenti in quanto attivati sulla base di specifiche norme e finalità che ne determinano sia la titolarità che la liceità. Questi soggetti Titolari ognuno per le proprie finalità condividono o si trasferiscono dati personali e pertanto devono sottoscrivere un accordo, nel quale si dà atto del riconoscimento reciproco della titolarità nell'eseguire quei trattamenti, dei dati condivisi o trasmessi, delle misure adottate a garantire un canale sicuro alle comunicazioni, ecc.

Il fac simile che segue, deve essere ovviamente compilato e personalizzato sulla base di quanto e come è oggetto di scambio informativo, pertanto costituisce una linea guida nella formalizzazione dell'accordo.

L'articolato che segue può essere oggetto di uno specifico accordo od essere inserito all'interno di atti convenzionali o protocolli di intesa che vengono sottoscritti per regolare anche altri rapporti oltre alla Data Protection.

Facsimile di Data Protection Agreement

Accordo Data Protection fra Titolari Autonomi

(Data Protection Agreement)

TRA

..... [specificare il nome del Titolare 1], con sede legale in [specificare l'indirizzo della sede legale], in persona del suo legale rappresentante [specificare il nome completo del legale rappresentante del Titolare 1] (

E

..... [specificare il nome del Titolare 2], con sede legale in [specificare l'indirizzo della sede legale del Titolare 2], in persona del suo legale rappresentante [specificare il nome complete del legale rappresentante del Titolare 2]

Titolare 1 e Titolare 2, verranno in seguito entrambi indicati come “la Parte” o congiuntamente “le Parti”.

Premesse

(A) [Breve inquadramento giuridico che dà luogo al presente Accordo].

(B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679

(D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

(E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

[Qualora l'adesione avvenga in un momento successivo](G) Qualunque soggetto che non sia parte del presente Accordo può, con il consenso di tutte le parti, aderire al presente in qualunque momento, in qualità di Titolare del trattamento

Le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

Ambito di competenza

1.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

1.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente DPA risponde ai principi di liceità determinati da specifiche norme.

[fare riferimento alle norme che supportano la liceità dei trattamenti derivanti dalla trasmissione/condivisione di dati personali oggetto del presente DPA]

Art. 2

Rapporti fra autonomi Titolari di trattamento dati

2.1 Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del *contratto/convenzione/protocollo di intesa* [...*inserire il riferimento*] (di seguito "Convenzione/contratto/protocollo di intesa"). Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Art. 3

Tipologia di dati oggetto di scambio

3.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che per scambio di informazioni si intende sia la trasmissione di dati, sia la condivisione di archivi.

3.2 In relazione allo scambio di informazioni dal Titolare 1 al Titolare 2 si specifica quanto segue:

1. dal Titolare 1 al Titolare 2:

- Periodicità dello scambio di dati: [.....]
- Tipologie di dati [*dati comuni, dati particolari, dati sanitari, dati giudiziari*]
- tipologie degli interessati : [*numerosità, minori, disabili, ecc..*]

2. dal Titolare 2 al Titolare 1:

- Periodicità dello scambio di dati: [.....]
- Tipologie di dati [*dati comuni, dati particolari, dati sanitari, dati giudiziari*]
- tipologie degli interessati : [*numerosità, minori, disabili, ecc..*]

(Nota: nel caso lo scambio sia bilaterale, altrimenti solo il primo).

Art.4

Rispetto della normativa

4.1 In quanto Titolari autonomi del trattamento, le Parti sono tenute a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono fra produttore di informazioni e utilizzatore sulla base del presente DPA.

Art. 5

Misure di sicurezza

5.1 Le Parti concordano sull'adeguatezza delle misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati.

5.2 In particolare attestano la messa in atto delle seguenti misure:

[elenco delle misure di sicurezza messe in atto nella trasmissione/condivisione delle informazioni]

5.3 In particolare, ciascuna Parte si impegna ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esso trattati in esecuzione del presente Contratto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 6

Obblighi del personale autorizzato

6.1 Le Parti si impegnano a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del contratto/Convenzione/protocollo di intesa, e che l'uso dei dati personali da parte di ciascun Titolare rispetti gli stessi impegni assunti dal

produttore riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi.

Art.7

Responsabilità

7.1 Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile a ciascuna Parte per i trattamenti operati dall'altra, eccettuati i casi di cattiva gestione o maltrattamento nella fase di raccolta originaria dei dati personali. Le Parti si obbligano a manlevare e tenere indenne la controparte per qualsiasi danno, incluse spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi – inclusi gli interessati - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili a ciascuna di esse.

Art. 8

Impostazione organizzativa

8.1 Le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione del presente DPA formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

Art. 10

Durata

10.1 Il presente Data Protection Agreement ha durata [.....] dalla sua sottoscrizione.

Art. 11

Risoluzione

La risoluzione del presente DPA avviene per istanza di parte qualora, la stessa ritenga che lo scambio di informazioni leda per qualsivoglia motivo i legittimi diritti degli interessati.

Data --/--/----

Firma Titolare 1_____

Firma Titolare 2_____

Modulo misure di sicurezza

Contratto

Il/La sottoscritto/a

nato/a a il CF:

in qualità di legale rappresentante della Ditta

PIVA

1. **Comunica gli estremi identificativi delle persone fisiche che svolgono le funzioni di supporto applicativo o amministratore di sistema** nell'ambito del contratto in oggetto, con la descrizione delle funzioni ad esse attribuite:

Nome e cognome	Codice fiscale	Telefono e email	Asset	Privilegi

2. Si impegna, nell'ambito della gestione del contratto in oggetto, ad assicurare:
- a) **comunicazione tempestiva di ogni eventuale variazione delle persone fisiche sopraindicate**, con la descrizione delle funzioni ad esse attribuite;
- b) **adeguata sicurezza dei dati trattati**, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative che, in funzione della tipologia, del contesto, e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi che possono gravare sui diritti e le libertà fondamentali degli interessati, siano tali da:
- evitarne trattamenti non autorizzati, illeciti, perdita o distruzione;
 - garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento (UE) 2016/279 (relativo alla protezione delle persone fisiche) e al D. Lgs. 196/2003 (Codice privacy);
 - comunicare ad ARPAT, senza ingiustificato ritardo, il verificarsi di eventuali violazioni corredate, nei casi previsti dall'art. 33 del Regolamento (UE) 2016/279 (violazioni che possono comportare rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati), delle seguenti informazioni:
 - natura della violazione;
 - tipologia di dati oggetto della violazione e ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - nome e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

◦ misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

c) **la riservatezza professionale** di tutto il personale designato alla esecuzione del contratto (non rivelare informazioni o dati venuti a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto mantenendole segrete);

d) **il rispetto delle seguenti norme di comportamento** da parte di tutto il personale designato alla esecuzione del contratto:

i. non condividere le credenziali assegnate con altri utenti. Qualora ciò accada, anche per motivi fortuiti, richiedere il reset della password al supporto sistemistico di ARPAT;

ii. custodire diligentemente le credenziali assegnate;

iii. non lasciare incustodito e accessibile il dispositivo elettronico durante una sessione di collegamento alla rete di Arpat, bensì bloccare il computer;

iv. non divulgare, comunicare, cedere a terzi informazioni relative all'infrastruttura di Arpat, non svolgere attività che possano facilitare l'accesso ad essa da parte di personale non autorizzato, non manomettere la configurazione dei sistemi;

v. attenersi alle istruzioni ricevute per l'accesso ai servizi, non tentare di accedere a servizi non consentiti, non tentare di acquisire privilegi di superuser o administrator.

Data e firma digitale del legale rappresentante della Ditta